

- (8) Si dovrebbero inoltre determinare le modalità pratiche intese ad agevolare la comunicazione dei dettagli in merito alle misure approvate da ciascuno Stato membro in materia di recepimento dell'articolo 167 *bis*, del titolo XI, capo 3, e del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal giorno in cui si applicano l'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), l'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, l'articolo 32, paragrafo 1, nonché gli articoli 37 *bis* e 37 *ter* del regolamento (UE) n. 904/2010.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «regime speciale», il regime speciale di franchigia per le piccole imprese, di cui al titolo XII, capo 1, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE;
- 2) «Stato membro di franchigia», lo Stato membro che concede l'esenzione dall'IVA sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate sul suo territorio da parte di soggetti passivi che possono beneficiare della franchigia nell'ambito del regime speciale;
- 3) «Stato membro di stabilimento», lo Stato membro nel quale è stabilito il soggetto passivo che si avvale del regime speciale.

Articolo 2

Funzionalità delle interfacce elettroniche

L'interfaccia elettronica dello Stato membro di stabilimento attraverso la quale, a norma dell'articolo 284 *quater*, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo può dover presentare una previa notifica o un eventuale aggiornamento di questa e comunicare il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per avvalersi del regime speciale in un altro Stato membro, consente di registrare le informazioni e le eventuali modifiche a esse, da comunicare a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 e 4, nonché degli articoli 284 *bis* e 284 *ter* della medesima direttiva.

Articolo 3

Scambio automatizzato di informazioni

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (UE) n. 904/2010, lo Stato membro di stabilimento concede all'autorità competente degli altri Stati membri l'accesso automatizzato alle seguenti informazioni raccolte e archiviate a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento, attraverso la rete CCN/CSI o un'analoga rete o sistema sicuri:

- a) il numero individuale con il quale è identificato il soggetto passivo che si avvale della franchigia negli altri Stati membri a norma dell'articolo 284, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE;
- b) il nome, l'attività e il settore di attività se pertinente, a norma dell'articolo 284, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la forma giuridica e l'indirizzo di detto soggetto passivo;
- c) in caso di variazione del luogo di stabilimento, la data dalla quale tale modifica produce effetto e, se del caso, lo Stato membro nel quale il soggetto passivo ha deciso di stabilirsi;
- d) gli Stati membri nei quali il soggetto passivo intende avvalersi della franchigia relativamente alla previa notifica o all'aggiornamento di essa, a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE;
- e) gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia a norma dell'articolo 284, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE;

